



**COMUNE DI PEZZAZE**

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO**  
**PER LA NOMINA, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE**  
**DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)**

## Sommario

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. 2 - POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) .....	3
ART. 3 - CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI EQ.....	3
ART. 4 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E ROTAZIONE .....	4
ART. 5 - REVOCA DEGLI INCARICHI DI EQ.....	5
ART. 6 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIPENDENTI INCARICATI DI EQ.....	5
ART. 7 - FONDO ANNUALE PER LE POSIZIONI DI EQ E LORO GRADUAZIONE/PESATURA .....	6
ART. 8 - VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO.....	7
ART. 9 - INCARICHI AD INTERIM.....	7

Allegati:

A) CRITERI per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

## ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Con il presente Regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli *incarichi di "posizione di Elevata Qualificazione (EQ)"*, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e seguenti del CCNL FF.LL. 2019/2021 del 16.11.2022.

## ART. 2 - POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art 19 comma 1 del CCNL del 16.11.2022, il Comune di Pezzaze, non essendo dotato di personale con qualifica dirigenziale, **individua automaticamente come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di elevata qualificazione (EQ) le posizioni dei Responsabili apicali dei Settori organizzativi** dell'Ente, come disciplinati con la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2022 che approva la nuova struttura organizzativa dell'Ente.

2. Le posizioni dei Responsabili apicali dei Settori individuate come Posizioni di EQ sono caratterizzate e richiedono - in analogia a quanto previsto dall'art 16 co.1 del CCNL del 16.11.2022:

- responsabilità amministrative e di risultato, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, dovendo operare come titolari dei principali poteri gestionali a rilevanza esterna;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie di ricerca e sviluppo.

3. Ai sensi dell'art. 19, Il comma del CCNL 16/11/2022 ed in presenza delle condizioni ivi previste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile attribuire l'incarico di EQ, in via eccezionale e temporanea, anche a personale dell'Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienza professionale.

## ART. 3 - CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI EQ

1. Ai Sensi del vigente TUEL ed in assenza di figure dirigenziali, **spetta al Sindaco la competenza per la nomina dei Responsabili apicali di Settore che assumono automaticamente la posizione di EQ** (come specificato al precedente art.2), da individuare e nominare - con atto scritto e motivato - tra il personale dipendente inquadrato tra i "Funzionari-EQ" (ex cat. D), ovvero eccezionalmente tra l'area degli Istruttori, che dimostri, attraverso il proprio curriculum, il possesso dei seguenti requisiti (anche alternativamente):

- a. requisiti culturali posseduti, a titolo semplificativo: titoli di studio, eventuale diploma di laurea, master, dottorati di ricerca relativi a materie concernenti l'incarico;
- b. attitudini e capacità professionale in relazione alle funzioni gestionali da conferire;

- c. esperienza professionale acquisita; in mancanza si terrà conto delle attività svolte, evincibili dal curriculum vitae;

2. Il Sindaco può anche procedere alla nomina di uno o più Responsabile di settore/Posizione di EQ individuato tra gli "Istruttori" (ex Cat.C) nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art.19 commi 2 e 3 del CCNL 16.11.2022

3. La durata degli incarichi di Responsabile di settore/Posizione di EQ deve essere:

- di almeno di un anno, compatibile con la programmazione e la rendicontazione degli obiettivi gestionali annuali.
- di massimo di tre anni, come previsto dall'art. 18 co.1 del CCNL.

4. L'incarico può inoltre essere conferito al personale purché in presenza delle presenti condizioni:

- insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, come inserito nel PIAO, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
- insussistenza di casi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del D. Lgs. n. 39/2016 e D.P.R. 62/2013 e s.m.i.

#### **ART. 4 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E ROTAZIONE (in caso di più dipendenti)**

In caso di presenza, all'interno di ciascun Settore, di più dipendenti che possono ricoprire il ruolo di EQ, si procede secondo quanto di seguito indicato:

1. Il conferimento degli incarichi di EQ è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature ed i curricula dei dipendenti interessati, da pubblicare sul sito intranet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

2. I Candidati in possesso dei requisiti di accesso disciplinati all'art. 3 del presente Regolamento saranno valutati in considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, nonché delle esperienze professionali acquisite o in mancanza, dalle attività svolte evincibili dal curriculum vitae. Si potranno altresì tenere in considerazione (anche alternativamente) i seguenti criteri:

- a. titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell'incarico;
- b. aver già coordinato strutture organizzative nell'arco della propria attività lavorativa;
- c. capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti;
- d. capacità di negoziazione, in relazione all'incarico da ricoprire;
- e. esperienza nella gestione di funzioni e di attività su tematiche significative coerenti con l'incarico da ricoprire.

3. L'incarico di EQ è conferito dal Sindaco per un periodo minimo di 1 anno, sulla base dei criteri definiti dal presente Regolamento, con atto scritto e motivato, e può essere rinnovato con le medesime formalità.

4. L'amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi laddove ciò sia possibile.

#### **ART. 5 - REVOCA DEGLI INCARICHI DI EQ**

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del CCNL 2019/2021, gli incarichi di Responsabile di settore/Posizione di EQ **possono essere revocati dal Sindaco** prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi e/o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

2. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato e il dipendente resta inquadrato nel profilo e nell'area di appartenenza.

#### **ART. 6 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIPENDENTI INCARICATI DI EQ**

1. Il trattamento economico accessorio del personale incaricato come Responsabile di settore/Posizione di EQ è costituito, per norme di legge e disposizioni del CCNL:

- a. dalla retribuzione di **posizione**, prevista e regolata dal successivo art. 7, che varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità per l'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, e da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 per l'Area degli Istruttori;
- b. dalla retribuzione di **risultato**, prevista e regolata dal successivo art. 8 (rimandando al SMIVAP), destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato di tutti gli incarichi previsti;
- c. dagli eventuali ulteriori trattamenti accessori previsti dell'art. 20 del CCNL del 16.11.2022. La correlazione tra i compensi aggiuntivi ai titolari di EQ e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ è oggetto di contrattazione, come previsto dalla lettera J) del comma 4 dell'art. 7 del CCNL 16/11/2022.

2. Tali trattamenti economici accessori assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

3. Per i dipendenti incaricati di EQ appartenenti all'area degli "Istruttori" si applica quanto previsto dall'art. 19 comma 4 del CCNL 2019/2021.

## ART. 7 - FONDO ANNUALE PER LE POSIZIONI DI EQ E LORO GRADUAZIONE/PESATURA

1. La Giunta Comunale - in base alla struttura organizzativa dell'Ente (numero dei Settori) - determina annualmente, in sede di programmazione di bilancio e di PEG:

- le **risorse complessive (FONDO POSIZIONI EQ) destinate alle Posizioni di EQ**, entro l'importo minimo e massimo previsto dal CCNL, tenuto conto del rispetto dei limiti di spesa dei trattamenti economici accessori del personale (stabiliti dalle norme finanziarie statali), nonché delle risorse finanziarie disponibili previste nel bilancio finanziario di riferimento.
- la **percentuale di risorse del predetto FONDO POSIZIONI EQ complessivo che va destinato alla "Retribuzione di risultato"**.

2. La Giunta ha facoltà di stabilire - previo confronto con le OO.SS. e RSU - i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione delle EQ previste nella sua struttura organizzativa, da applicare a tutte le Posizioni EQ, nonché di disporre una riduzione percentuale della retribuzione di posizione prevista, per le Posizioni EQ che beneficiano degli ulteriori trattamenti accessori di cui al precedente art. 6 comma 1, lettera C).

3. I criteri per la graduazione/pesatura delle posizioni di EQ sono quelli di cui all'allegato A) al presente Regolamento. Essi tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico di Responsabile di Settore / Posizione di EQ e del grado di strategicità della posizione ricoperta all'interno dell'Ente. Essi vanno applicati con la procedura di seguito specificata:

- a) **La bozza di Regolamento** di pesatura delle posizioni di EQ viene inviata alle OO.SS. per il previo confronto;
- b) **La Giunta comunale**, successivamente al confronto sindacale, approva il Regolamento;
- c) **La Giunta dispone di attivare la procedura di pesatura delle Posizioni di EQ**, qualora il FONDO POSIZIONI EQ contenga risorse sufficienti;
- d) **il Nucleo di valutazione effettua la pesatura delle posizioni di EQ** - entro 30 giorni dalla richiesta della Giunta - facendo riferimento ai criteri di pesatura vigenti (allegato A);
- e) **La Giunta approva la nuova pesatura delle posizioni di EQ** proposta dal Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri predeterminati e oggetto di previo confronto sindacale, dando mandato agli uffici di darne attuazione;
- f) **L'ufficio ragioneria determina gli importi delle "Retribuzioni di posizione"** - a decorrere dal primo giorno del mese successivo della delibera di cui al punto e) - a seconda del budget complessivo destinato alle "retribuzioni di posizione" per l'anno di riferimento, applicando le pesature approvate secondo la formula:  $totale\ budget\ posizioni\ EQ : totale\ somma\ punti\ pesatura = X (importo\ Posizione\ Settore/EQ\ n) : punteggio\ pesatura\ Settore/EQ\ n.$

## **ART. 8 - VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito l'incarico di EQ sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione, in base al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) adottato dall'Ente. I criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ sono oggetto di contrattazione come previsto dalla lettera V, comma 4 dell'art. 7 del CCNL del 16/11/2022.

2. La valutazione positiva dei risultati, a seguito del processo regolato dallo SMIVAP, dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del CCNL del 16.11.2022, come programmata annualmente per quanto previsto al precedente art. 6 comma 1, lettera b).

## **ART. 9 - INCARICHI AD INTERIM**

1. Come previsto dall'art. 17 comma 5 del CCNL 2019/2021, nell'ipotesi di conferimento ad un Responsabile di EQ di un incarico *ad interim* relativo ad altro incarico di EQ, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, previa contrattazione dei criteri con le OO.SS. e le RSU, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim.

2. La Giunta Comunale avvalendosi del Nucleo di valutazione determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

3. L'importo che residua a seguito dell'affidamento dell'incarico *ad interim* di EQ, rispetto alla retribuzione di posizione e di risultato afferente alla posizione EQ vacante, per il periodo della vacanza, viene ripartito, previo confronto con le OO.SS. e la RSU, tra il Fondo delle EQ ed il fondo del personale, per l'anno in corso o per l'anno successivo, in ragione dell'effettiva attività di supporto che si prevede sia prestata all'incaricato *ad interim* dal personale del Settore interessato.